## PROTOCOLLO DI INTESA SULLA CONCILIAZIONE

tra

## UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

e

## **CORECOM EMILIA-ROMAGNA**

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 di riforma delle Camere di commercio;

**Vista** la legge n. 249/97 che ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), prevedendo un decentramento a livello regionale di alcune funzioni di governo, garanzia e controllo nel settore della comunicazione;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il Comitato Regionale delle Comunicazioni (d'ora in avanti CORECOM) al quale compete anche l'esercizio di funzioni delegate tra le quali le controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati;

**Vista** la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione sottoscritta il 5 febbraio 2004 fra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Presidente del CORECOM Emilia-Romagna;

**Vista** la delibera 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativa al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni;

## **CONSIDERATO CHE**

- il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie e commerciali (ADR) è un fenomeno in costante crescita, a livello interno, comunitario ed internazionale;
- le Camere di commercio e il CORECOM hanno manifestato concretamente, in questi anni, una particolare sensibilità e un conseguente impegno sulla materia, a fronte delle competenze istituzionali a loro rispettivamente attribuite;
- in tal senso, il CORECOM svolge un ruolo essenziale nella risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazione e nelle relative attività di diffusione e sensibilizzazione di questo istituto;
- l'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (d'ora in poi Unioncamere regionale) è impegnata in iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della risoluzione alternativa delle controversie, anche sulla base del Protocollo di intesa sulla conciliazione in materia civile e

commerciale sottoscritto il 20 giugno 2007 con la Regione Emilia-Romagna e con INTERCENT-

ER;

le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, anche nel contesto di azioni coordinate promosse a

livello nazionale da Unioncamere e a livello regionale dall'Unioncamere Emilia-Romagna, hanno

curato in modo particolare l'attivazione di servizi di conciliazione, la formazione dei conciliatori

camerali stessi e la più ampia diffusione dello strumento conciliativo;

LE PARTI CONVEGONO DI FORMALIZZARE L'INTESA

DI CUI AI SEGUENTI PUNTI

1. Unioncamere e CORECOM si impegnano a collaborare per promuovere una moderna cultura e

pratica della risoluzione alternativa delle controversie;

2. Unioncamere e CORECOM intendono svolgere congiuntamente attività formative e di

aggiornamento sulla conciliazione in materia di telecomunicazioni e sperimentare l'organizzazione

di giornate ove i funzionari di ciascuna struttura possano confrontarsi sulle tecniche e sui modelli

organizzativi adoperati nello svolgimento della procedura conciliativa;

3. Unioncamere e CORECOM si impegnano a sviluppare progetti sperimentali per l'esercizio

decentrato sul territorio delle procedure di conciliazione in tema di telecomunicazione, favorendo

sinergie tra le strutture, le dotazioni tecnologiche e le esperienze di entrambe le parti;

4. Le parti firmatarie del presente Protocollo daranno ampia pubblicizzazione alle opportunità della

conciliazione e alle attività connesse, ad esempio tramite l'utilizzo di materiale promozionale

predisposto congiuntamente; in questo senso Unioncamere regionale si impegna a svolgere tale

attività divulgativa e promozionale anche nella cosiddetta "Settimana della conciliazione", evento

che coinvolge le Camere di commercio di tutta Italia con l'obiettivo di divulgare la cultura della

conciliazione;

5. Le parti concordano di effettuare riunioni periodiche al fine di consolidare la collaborazione,

impostare le iniziative da intraprendere congiuntamente e monitorare il livello degli impegni

assunti;

6. Il presente Protocollo d'intesa ha validità per 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione e si intende

tacitamente rinnovato qualora nessuna delle parti invii comunicazione scritta in senso contrario

almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

IL PRESIDENTE CORECOM EMILIA-ROMAGNA

II PRESIDENTE UNIONCAMERE

**EMILIA-ROMAGNA** 

Pier Vittorio Marvasi

Andrea Zanlari

Bologna, 8 maggio 2008